Pubblicata sul sito istituzionale il 22/10/2018 Reg. N°1128

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **157** del Reg. del 18/10/2018	**OGGETTO:**	Ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del TAR Lecce n. 305/2018 – Conferimento incarico legale all`Avv. Luigi Quinto da Lecce

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di OTTOBRE alle ore 16:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI		Sì
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	
Paola GALIZIA	Sì	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** F.to Maria Lorella PERSANO	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa						
Cap.	*Art.*	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Salice Salentino procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti ad un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca ed una umida;
- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio. Più precisamente la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;
- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

CONSIDERATO:

- che con determina Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determine n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;

- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";

- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

- che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con sentenza n. 305 del 20 febbraio 2018, anche sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 85/2017, cui gli atti erano stati inviati dallo stesso TAR, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica";

- che anche i successivi provvedimenti regionali di determinazione dell'ecotassa per gli anni dal 2015 al 2018 sono stati contestati da vari Comuni innanzi al TAR di Lecce;

- che la Regione Puglia ha proposto ricorso, con istanza cautelare, al Consiglio di Stato

avverso la sentenza del TAR Lecce n. 305/2018;

- che la decisione del Consiglio di Stato è decisiva per l'intera vicenda ecotassa poiché stabilirà in via definitiva se i Comuni della provincia di Lecce hanno o meno diritto al riconoscimento del trattamento premiale con abbattimento dell'80% del tributo, sia per il passato, sia per il futuro;

- che è pertanto opportuno costituirsi in giudizio;

RITENUTO di affidare l'incarico all'Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi innanzi al TAR ed alla Corte Costituzionale concernenti la medesima questione;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/00;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

1) DI NOMINARE l'Avv. Luigi Quinto, con studio legale in Lecce alla via Garibaldi n. 43, difensore dell'Ente innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio promosso dalla Regione Puglia avverso la sentenza del TAR Lecce n. 305/2018, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell'interesse del Comune;

2) DI AUTORIZZARE il sindaco a rappresentare l'Ente nel giudizio sopra dettagliato, conferendogli ampio mandato;

3) DI PORRE l'onere della spesa ammontante complessivamente a **€ 1.015,04 (euro millequindici/04).**

- per **€ 500,00** a carico dell'intervento1.03.02.99.002-1.03/138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni" del corrente bilancio;
- per **€ 515,04** sull'omonimo intervento del bilancio di previsione 2019;

4) DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

5) DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 22/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1128 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 22/10/2018

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/10/2018

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI